

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

(art. 415 c.p.p.)

AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI ROMA

Il Pubblico Ministero dott. Settembrino NEBBIOSO

Visti gli atti del procedimento penale numero 1478\$97R, nei confronti di:

• MARUCCI Luigi nato a Isernia il 25.11.1942 e residente in Roma, via Clelia, 18;

indagato per il reato di cui agli artt. 595 c.p., 13, 21 L.47/48;

iscritto nel registro delle notizie di cui all'art. 335 comma 1 c.p.p. in data 22.10.97;

Si deve rilevare che la contestazione mossa a carico del Marucci si fonda sull'assunto che l'indagato nella sua qualità di presidente del sindacato delle Polizie Locali (OSPOL) avesse rilasciato al quotidiano Corriere della Sera, edizione del 16.7.97, un'intervista di contenuto diffamatorio nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Roma relativamente alla gestione e al controllo delle zone a circolazione limitata ("fascia blu") e dei permessi rilasciati dal Comune per poter accedere a tali zone.

In sede di interrogatorio, tuttavia, il Marucci ha avuto modo di chiarire esaurientemente la propria posizione in ordine al fatto addebitatogli, precisando quanto segue:

a) in nessuna occasione l'indagato è mai stato contattato dalla redazione del citato quotidiano per essere intervistato in merito alla vicenda dei permessi di circolazione del Comune, nè risulta che lo stesso abbia mai rilasciato dichiarazioni alla stampa in proposito;

b) le frasi diffamatorie contenute nel testo dell'articolo sono state estrapolate in maniera assolutamente parziale dal testo di un comunicato del sindacato OSPOL del 14.7.97 sottoscritto dal Marucci, il cui contenuto era ben più ampio ed approfondito di quanto

l'articolo incriminato evidenziasse; c) nel contesto del comunicato l'OSPOL addebitava intervento mancato i1 all'Amministrazione permessi, dei disciplina nella regolarizzazione omissione che consentiva il proliferare "della illegale riproduzione di permessi falsi e fotocopiati", ma in nessun punto è dato leggere una accusa rivolta all'Ente partecipazione a tale illegale qualsivoglia sembrerebbe alludere invece riproduzione, come l'articolo del Corriere della Sera;

d) il contenuto del comunicato è stato fedelmente riportato dal quotidiano Il Giornale, edizione di pari data a quella del Corriere della Sera, senza alcuna distorsione o riproduzione parziale.

Tali essendo le risultanze istruttorie supportate da idonea documentazione, è possibile ritenere l'assoluta estraneità del Marucci relativamente al reato contestato. In primo luogo, infatti, nessuna attività di partecipazione alla condotta diffamatoria imputabile ai responsabili del quotidiano può essere ascritta al Marucci, non avendo quest'ultimo mai rilasciato alcuna intervista.

A ciò si aggiunga che l'esame del comunicato OSPOL non evidenzia alcun intento diffamatorio nei confronti dell'Amministrazione Comunale, ma soltanto una severa critica del tutto lecita. Peraltro, nessun nesso sussiste tra il contenuto oggettivo di tale atto e l'estrapolazione strumentale di una singola frase dello stesso che, in quanto parziale e frammentaria, ha determinato un totale travisamento ed una falsa rappresentazione di quanto l'OSPOL avesse intenzione di denunciare.

Alla luce di quanto esposto, visti gli artt. 408/411 c.p.p., 125 D Lgv. 27.1/89

CHIEDE

che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento è N

ordinare la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

Manda alla segreteria Polizia Giudiziaria per la notifica alla parte offesa nella persona del Sindaco pro tempore del Comune di Roma, con avviso che nel termine di 10 giorni può prendere visione degli atti e prestare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

Roma, lì 24.3.1999

IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA dott. Settembrino NEBBIOSO

VISTO,

Roma, 2 (- 4 · 9 3 IL PROCURATORE AGGIUNTO Vittorie De Cesare



81

ARCHIVIAZIONE

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI 24

Proc. pen. N. 4493/98
N. 14785/97

GIP R.G. notizie di reato

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE (art. 409 c.p.p.)

Il Giudice per le indagini preliminari; Letti gli atti del procedimento sopra indicato, nei confronti di Malucci Luin:

Esaminata la richiesta di archiviazione, depositata dal Pubblico ministero; Ritenuto che le valutazioni espresse in tale atto, che qui s'intendono richiamate, sono condivisibili

Il poureuels findecole, il cui teste infortation in fonte vell'esticolo piosen Cistico, costerte see lepiteren userisio del diretto di cita-ca prosente

Ritenuto, in conseguenza, che vi sono le condizioni per l'adozione del richiesto decreto di archiviazione;

Visto l'art. 409 c.p.p.

Dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico ministero. Visto l'art. 116 c.p.p. autorizza il rilascio di copia, per gli usi consentiti, alla parte offesa, all'indagato, ai relativi difensori.

Roma, 17.1.2002

Depositato il 17 102

CANCELLIERE CI Migliode Unique 10 IL GIUDICE

R. M. Blaiotta